



Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro

# LE NUOVE REGOLE DEI TIROCINI IN LOMBARDIA

La Regione Lombardia ha deliberato i “**Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini**” ed emanato il **decreto dirigenziale** che definisce gli standard delle convenzioni e dei progetti formativi individuali.

Con questi provvedimenti vengono regolamentati i tirocini in coerenza con le linee-guida del 24 gennaio 2013 concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni (Lavoronews 4.2.2013 n. 9 e 11.2.2013, n. 10).

Gli indirizzi regionali **entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto dirigenziale**, avvenuta nel BURL dell’ 8 novembre 2013.

I tirocini **in corso di svolgimento** alla data di entrata in vigore degli indirizzi regionali continueranno ad essere disciplinati dalla normativa di riferimento **vigente alla data del loro avvio** (anche in caso di proroga, se prevista e ammissibile dalla normativa di riferimento).

---

## LE TIPOLOGIE DI TIROCINIO

---

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.



### INDICE:

LE TIPOLOGIE DI TIROCINIO	pag. 1
SOGGETTI PROMOTORI	pag. 2
SOGGETTI OSPITANTI	pag. 3
LA DURATA DEI TIROCINI	pag. 3
LIMITI NUMERICI	pag. 3
L’INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE	pag. 4
LE COPERTURE ASSICURATIVE	pag. 4
LE IMPRESE MULTILocalizzate	pag. 5
IL SISTEMA SANZIONATORIO	pag. 5
A CHI RIVOLGERSI	pag. 5



Regione Lombardia definisce e regola le seguenti tipologie:

### Tirocini extracurricolari

- a) Tirocini **“formativi e di orientamento”**, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto;
- b) Tirocini di **“inserimento/reinserimento al lavoro”**, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto.
- c) Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento **in favore di disabili** di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91;
- d) Tirocini **estivi di orientamento**. Sono promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un’istituzione scolastica o formativa con fini orientativi e di addestramento pratico ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti.

### Tirocini curricolari

- I tirocini formativi curricolari sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici previsti nei relativi piani di studio.

Il tirocinio è svolto sulla base di una **convenzione** di tirocinio e di un **progetto formativo individuale**; entrambi i documenti devono contenere gli standard minimi indicati nell’Allegato A del decreto dirigenziale sotto riportato.

---

### I SOGGETTI PROMOTORI

---

L’attivazione dei tirocini è riservata ai seguenti **soggetti promotori**:

- istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro;
- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro;
- autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276/03
- comunità terapeutiche e cooperative sociali.

Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo e individua un **proprio tutor** per collaborare alla stesura del progetto formativo individuale.



---

## I SOGGETTI OSPITANTI

---

Può svolgere il ruolo di **soggetto ospitante** qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata.

Il soggetto ospitante:

- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- deve essere in regola con la normativa sui disabili legge n. 68/99;
- nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo;
- ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.
- deve provvedere alla comunicazione obbligatoria (modulo COB del portale SINTESI della Provincia), ovvero potrà delegare tale compito al soggetto promotore.
- deve provvedere alla informazione e formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero, laddove possibile, potrà delegare tale compito al soggetto promotore

Il soggetto ospitante nomina un **tutor** che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e può seguire contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

Il soggetto ospitante può realizzare **con il medesimo tirocinante un solo tirocinio** rientrante tra le tipologie a) e b) e non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione.

---

## LA DURATA DEI TIROCINI

---

Le **durate massime dei tirocini**, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:

- **6 mesi** per i tirocini formativi e di orientamento;
- **12 mesi** per i tirocini di inserimento e reinserimento;
- **24 mesi** per i disabili;
- **3 mesi** per i tirocini estivi.

---

## I LIMITI NUMERICI

---

Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati **all'unità operativa** di svolgimento del tirocinio:



- composte dal solo titolare o con risorse umane in numero **non superiore a 5**: presenza contemporanea di **un solo** tirocinante;
- con risorse umane in numero **compreso tra 6 e 20**: presenza contemporanea di non più di **due** tirocinanti;
- con risorse umane in numero **superiore a 20**: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al **10%** delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Per "risorse umane" si intendono:

- il titolare di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi;

---

### L'INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

---

Per la partecipazione ai tirocini di cui alle lettere a) e b), è corrisposta al tirocinante **un'indennità di partecipazione** di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a:

- **400 euro mensili**, al lordo delle eventuali ritenute fiscali;
- riducibile a **300 euro mensili** qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

---

### LE COPERTURE ASSICURATIVE

---

E' a carico del soggetto promotore - o del soggetto ospitante se stabilito in convenzione - l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

- assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL;
- assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.



---

## LE IMPRESE MULTILocalizzate

---

Il caso di imprese **multilocalizzate** il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero, come previsto dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale.

Nell'ipotesi in cui il tirocinante svolga l'attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

---

## IL SISTEMA SANZIONATORIO

---

Con l'entrata in vigore degli indirizzi regionali, nell'ipotesi in cui il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo provvederà a **riqualificare il rapporto come di natura subordinata** nonché applicherà, in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, una sanzione amministrativa in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.

---

## A CHI RIVOLGERSI

---

Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro

Tel. 027750314

[sindacale@unione.milano.it](mailto:sindacale@unione.milano.it)

Direzione Formazione e Studi

Tel. 027750677

[formazione@unione.milano.it](mailto:formazione@unione.milano.it)

